

XVIII legislatura

A.S. 2488:

"Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

Gennaio 2022
n. 284



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2488: "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». NL284, gennaio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto-legge n. 19 del 2020 e al decreto-legge n. 33 del 2020</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Durata delle certificazioni verdi COVID-19</i>).....	1
Articolo 4 (<i>Dispositivi di protezione delle vie respiratorie</i>)	2
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande</i>)	2
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati</i>).....	3
Articolo 7 (<i>Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice</i>).....	3
Articolo 8, tutti i commi tranne il c. 3 (<i>Impiego delle certificazioni verdi Covid-19</i>).....	4
Articolo 8, comma 3 (<i>Impiego delle certificazioni verdi Covid-19</i>)	7
Articolo 9 (<i>Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente</i>).....	8
Articolo 10 (<i>Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2</i>)	10
Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale</i>)	12
Articolo 12 (<i>Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia</i>)	15
Articolo 13 (<i>Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico</i>).....	16
Articolo 14 (<i>Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie</i>)	25
Articolo 15 (<i>Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria</i>)	28
Articolo 16 (<i>Allegato A</i>).....	30
Articolo 16, n. 2 (<i>Articolo 12, comma 1, del D.L. 18 del 2020, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario</i>)	30
Articolo 16, n. 3 (<i>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale</i>)	31
Articolo 16, n. 4 (<i>Semplificazioni in materia di organi collegiali</i>)	31
Articolo 16, n. 5 (<i>Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	31
Articolo 16, n. 6 (<i>Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio</i>)	31
Articolo 16, n. 7 (<i>Articolo 102, comma 6, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni inerenti all'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie</i>)	32
Articolo 16, n. 8 (<i>Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</i>).....	32
Articolo 16, n. 9 (<i>Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione</i>)	32
Articolo 16, n. 10 (<i>Articolo 27-bis, comma 1, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti</i>).....	33

Articolo 16, n. 11 (<i>Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 23 del 2020 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</i>)	33
Articolo 16, n. 12 (<i>Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	34
Articolo 16, n. 13 (<i>Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34 del 2020, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19</i>)	34
Articolo 16, n. 14 (<i>Articolo 9 del D.L. 34 del 2020, recante la proroga dei piani terapeutici</i>)	35
Articolo 16, n. 15 (<i>Articolo 83 del D.L. 34 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria</i>) ...	36
Articolo 16, n. 16 (<i>Articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 34 del 2020, in materia di lavoro agile</i>)	37
Articolo 16, n. 17 (<i>Avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro</i>)	37
Articolo 16, n. 18 (<i>Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</i>)	37
Articolo 16, n. 19 (<i>Durata straordinaria dei permessi premi</i>)	38
Articolo 16, n. 20 (<i>Detenzione domiciliare</i>)	38
Articolo 16, n. 21 (<i>Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici</i>)	38
Articolo 16, n. 22 (<i>Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie</i>)	38
Articolo 17 (<i>Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali</i>)	40
Articolo 18 (<i>Disposizioni finali</i>)	44

Articolo 1 ***(Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale)***

Il comma 1 proroga al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia in atto da COVID -19 e sue varianti.

Il comma 2 prevede che nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, adottino anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle 2 attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

La RT si limita a ribadire che la disposizione, che reca la proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 marzo 2022, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 ***(Modifiche al decreto-legge n. 19 del 2020 e al decreto-legge n. 33 del 2020)***

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, estende dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la possibilità di adottare, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, una o più misure tra quelle di cui al comma 2 (limitazioni alla circolazione, obbligo di restare al proprio domicilio ecc), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte.

Il comma 2, novellando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, opera la medesima proroga con riferimento alle misure previste in tale decreto-legge (in materia di spostamenti da e per l'estero, riunioni, cerimonie religiose ecc.).

La RT afferma che si tratta di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede soltanto a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 ***(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)***

Il comma 1, novellando l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, riduce, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo il completamento del ciclo vaccinale da 9 a 6 mesi.

La RT evidenzia che la norma ha natura ordinamentale e quindi non comporta oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4 ***(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)***

Il comma 1 dispone l'applicazione anche in zona bianca, dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021.

Il comma 2 stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Il comma 3 estende l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021¹.

La RT evidenzia che la norma ha natura ordinamentale e quindi non comporta oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5 ***(Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande)***

Il comma 1 consente dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 52 del 2021 esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) (guariti o vaccinati) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 (esentati dalla campagna vaccinale).

La RT evidenzia che la norma ha natura ordinamentale e quindi non comporta oneri.

¹ Nel dettaglio si tratta di: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; e-*bis*) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio; e-*ter*) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati)

Il comma 1 vieta dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

Il comma 2 sospende nel medesimo periodo di cui al comma 1 le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

La RT evidenzia che la norma ha natura ordinamentale e quindi non comporta oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

Il comma 1 consente, a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2021, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

Il comma 2 consente altresì l'accesso ai locali di cui al comma 1 ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Il comma 3, nelle more della modifica del DPCM 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, autorizza gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

La RT afferma che i commi 1 e 2 hanno valenza ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine al comma 3 la RT rileva che gli interventi di adeguamento della piattaforma nazionale DGC necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni in formato cartaceo possono essere effettuati nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 8, comma 6.

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 1 e 2. In relazione al comma 3, pur ritenendo plausibile la sostenibilità dell'onere implicitamente ammesso dalla stessa RT a valere sulle risorse indicate, sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati che consentano

di verificare tale affermazione. Inoltre, andrebbe chiarito in quali termini il processo di adeguamento richiesto sia riconducibile nell'ambito dell'implementazione del Sistema tessera sanitaria, atteso che formalmente l'autorizzazione di spesa richiamata fa riferimento soltanto a questa specifica finalità.

Articolo 8, tutti i commi tranne il c. 3 ***(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19)***

Il comma 1 consente, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente prevista al 31 marzo 2022), l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettere c) (musei ecc.), d) (piscine, palestre ecc.), f) (centri termali ecc.), g) (centri culturali ecc.), h) (sale gioco, casinò ecc.), del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) del decreto-legge n. 52 del 2021 (ovvero quelle derivanti da vaccinazione o guarigione), nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 (ovvero i soggetti esenti dalla campagna vaccinale).

Il comma 2 aggiunge i corsi di formazione privati se svolti in presenza nel novero delle attività per le quali è richiesto il certificato verde.

Il comma 4 conferma l'efficacia delle disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 (esercenti le professioni sanitarie e operatori del settore sanitario), 4-*bis* (lavoratori delle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali) e 4-*ter* (lavoratori dei comparti scuola, sicurezza, difesa ecc.) del decreto-legge n. 44 del 2021.

Il comma 5 proroga l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 172 del 2021 fino al 31 marzo 2022, ai sensi delle quali lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 derivanti da vaccinazione o guarigione. Nei servizi suddetti sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, per i quali è valido anche il green pass derivante da tampone negativo.

Il comma 6, integrando l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, autorizza per il 2022 la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Il comma 7, integrando l'articolo 42, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, autorizza la spesa di 1.523.146 euro per il 2022 per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici per generare il certificato verde, anch'essa da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Il comma 8 provvede alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7, pari a 3.353.146 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente - cap 1084), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

La RT afferma che i commi da 1 a 5 recano disposizioni ordinamentali che disciplinano l'impiego della certificazione verde ai fini dell'accesso a determinati servizi e attività e ne prorogano la durata al 31 marzo 2022.

I commi 6 e 7 stanziavano le risorse per l'attività della Piattaforma Nazionale-DGC. Al riguardo, la RT fa presente che la Piattaforma Nazionale-DGC invia un messaggio SMS o di posta elettronica ai cittadini di cui possiede i dati di contatto per notificare l'emissione della certificazione verde COVID-19 (green pass) generata a seguito di vaccinazione/tampone/guarigione e per comunicare l'AUTHCODE necessario per l'acquisizione della stessa attraverso i canali di fruizione con autenticazione a più fattori (portale web e APP IMMUNI). Inoltre l'invio del messaggio SMS o di posta elettronica è previsto anche in caso di modifica della validità del green pass, ad esempio a seguito di revoca.

Con lo stanziamento disposto dall'articolo 42, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, per il 2021 sono stati acquistati 133.800.000 SMS di cui, alla data del 10 dicembre 2021, ne sono stati consumati 93.279.085 per l'invio delle comunicazioni SMS, con un residuo di 40.520.915 SMS.

Sulla base del consumo di SMS nella prima settimana di dicembre, pari a 5.400.000 SMS, si può ipotizzare che le risorse residue possano soddisfare le esigenze per 7,5 settimane quindi fino a tutto il mese di gennaio.

Previsione consumo residuo			
Consumo ultima settimana	5.400.000	Settimane residue stimate	7,5
Previsione esaurimento: Fine gennaio 2022			

Quindi applicando il consumo settimanale alle 8,5 settimane dei mesi di febbraio e marzo, il numero di SMS necessari può essere stimato in 45.900.000 che, considerando i costi unitari previsti dalla Convenzione CONSIP, determinano un onere complessivo, come riportato nella seguente tabella, pari a 1.523.146 euro IVA inclusa.

Acquisizione SMS					
	quantità	Costo unitario senza IVA a pacchetto da 100.000 SMS	Costo unitario con IVA a pacchetto da 100.000 SMS	costo senza IVA	costo con IVA
SMS per febbraio-marzo 2022	45.900.000	2.720	3.318	1.248.480	1.523.146

Per quanto riguarda la stima dei costi per la gestione e gli sviluppi previste della Piattaforma nazionale-DGC nel primo trimestre 2022, anche per le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 in formato digitale, la stima massima può essere quantificata in 1,5 milioni di euro IVA esclusa, pari a 1.830.000 euro IVA inclusa.

Si riporta di seguito la quantificazione dei costi di realizzazione ripartita per macro-area:

Macro-area di attività	Descrizione dettaglio attività	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)
Sistema di generazione e verifica certificati, interoperabilità europea	Gestione ed evoluzione della Piattaforma Nazionale del Digital Green Certificate, per la generazione dei certificati in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, comprensivi di QR Code, e della App VerificaC19.	€ 1.200.000	€ 1.464.000
Servizi di rilascio agli utenti	Indicizzazione su FSE dei DGC generati; realizzazione sito internet con funzionalità di accesso ai certificati digitali in area pubblica nonché in area autenticata; realizzazione API per integrazione componenti di terze parti (es. App IO).	€ 300.000	€ 366.000
TOTALE		€ 1.500.000	€ 1.830.000

Il totale di spesa previsto per SMS e gestione della Piattaforma nazionale-DGC fino al 31 marzo 2022 è pertanto di 3.353.146 euro e per la copertura di tale spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, da assegnare agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per la gestione degli SMS (per 1.523.146 euro IVA inclusa) e per la gestione della Piattaforma nazionale-DGC (per 1.830.000 euro IVA inclusa). Tale importo complessivo costituisce l'incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione Tessera Sanitaria fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei.

Al riguardo, premesso che la quantità degli SMS stimati come necessari per il primo trimestre 2022 appare plausibile e sufficientemente prudenziale, si rileva che il costo unitario degli SMS implicitamente assunto dalla RT è pari a circa 0,033 euro IVA (22%) inclusa, il che rappresenta un valore corrispondente a quello già riportato nella RT al decreto-legge n. 77 del 2021, desunto dalla Convenzione Consip entrata in vigore poco prima del citato decreto-legge e che può pertanto considerarsi come un dato acquisito.

Pertanto, la quantificazione dell'onere complessivo appare corretta, nel presupposto che sia confermato che gli SMS relativi al 2021 che verranno utilizzati nel mese di gennaio sono già stati acquistati, in quanto, in caso contrario, l'utilizzo delle risorse avanzate nel 2021 per acquistare tali SMS determinerebbe effetti perlomeno in termini di indebitamento e fabbisogno, privi di idonea copertura.

Nulla da osservare sulla quantificazione dell'onere di cui al comma 6, preso atto dei dati forniti dalla RT a supporto della congruità dello stanziamento e atteso che quest'ultimo è configurato in termini di tetto di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, premesso che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, reca le occorrenti disponibilità, appare utile che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in

questione non pregiudichi comunque la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Si rammenta infatti che tale norma prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento della sussistenza delle relative partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni, di carattere ordinamentale.

Articolo 8, comma 3 ***(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19)***

Il comma 3 aggiorna al 31 marzo 2022, il termine ad oggi previsto sino al 31 dicembre 2021 per l'impiego delle certificazioni verdi in taluni specifici ambiti dal decreto-legge n. 52/2021. In particolare, nella parte in cui richiama alcuni commi dell'articolo 9-*quinquies* e dell'articolo 9-*septies* del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, dispone una proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Si ricorda che tali norme sono poste, oltre che dai summenzionati articoli 9-*quinquies* e 9-*septies*, dagli articoli 9-*octies* e 9-*novies* del medesimo D.L. n. 52. In merito, si ricorda che le novelle di cui all'articolo 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, attualmente in fase di conversione alle Camere, integrano tale disciplina, prevedendo, tra l'altro, l'estensione della stessa fino al 15 giugno 2022 per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni e introducendo, con decorrenza dal 15 febbraio 2022, la condizione, per questi ultimi lavoratori, sempre ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, del possesso di un certificato verde cosiddetto rafforzato - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione. Resta ferma l'esenzione (anche dal requisito del possesso del certificato verde di base) per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta.

Inoltre proroga al 31 marzo 2022 l'articolo 9-*sexies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*). Tale disposizione al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevedeva, nella sua formulazione vigente prima della entrata in vigore del decreto legge in esame, che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non potessero accedere agli uffici giudiziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza il green pass e la sua esibizione, ove richiesta (comma 3). Il decreto legge in conversione sostituisce il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 marzo 2022, nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza;

La RT evidenzia, indistintamente sui commi 1-5, che le norme ivi riportate recano disposizioni di proroga di norme vigenti aventi mero rilievo ordinamentale che disciplinano l'impegno della certificazione verde, ai fini dell'accesso di determinati servizi e attività differendone la durata sino al 31 marzo 2022.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare nel presupposto che le Amministrazioni richiamate dalle disposizioni prorogate, possano provvedere agli adempimenti relativi alla verifica e al controllo del possesso delle certificazioni verdi

nei rispettivi ambiti, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 9

(Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021:

la lettera a) proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine fino al quale saranno assicurati, tramite apposito protocollo d'intesa con le farmacie e altre strutture sanitarie, test antigenici rapidi a prezzi contenuti;

la lettera b) effettua la medesima proroga con riferimento ai prezzi calmierati dei test effettuati da strutture sanitarie autorizzate, accreditate o convenzionate con il SSN.

Il comma 2, novellando l'articolo 34, comma 9-*quater*, stabilisce che l'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 105 milioni di euro per il 2021, può essere utilizzata dal Commissario straordinario per finanziare l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi anche fino al 31 marzo 2022.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che il protocollo definito con le farmacie e le altre strutture sanitarie dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, d'intesa con il Ministro della salute, valga ad assicurare a prezzi contenuti la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

A fronte degli stanziamenti recati dall'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021, e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 127 del 2021, pari a 55,85 milioni di euro per i minori di età tra 12 e 18 anni e pari a 105 milioni di euro per gli esenti da vaccinazione, il monitoraggio effettuato delle somministrazioni di test antigenici rapidi eseguiti presso le farmacie e altre strutture sanitarie, sulla base dei dati di Tessera Sanitaria e con la stima degli ulteriori test da effettuare sino al 31 dicembre 2021, evidenzia la seguente stima di spesa:

Periodo	Rimborso tamponi minorenni 12-17 anni	Rimborso tamponi gratuiti a esenti
ago. - sett. '21(*)	7.057.771	48.165
ott - nov. '21 (*)	10.682.175	1.200.570
dic. '21 (**)	6.000.000	1.000.000
TOTALE	23.739.946	2.248.735
Stanziamento	55.850.000	105.000.000
Stima rimanenza al 31/12/'21	32.110.054	102.751.265

Note:

(*) dati di spesa comunicati dal RGS/IGESPES su dati estratti da sistema TS.

(**) spesa presunta calcolata in via prudenziale, in misura leggermente maggiore della media di spesa registrata nel bimestre ottobre-novembre.

Sulla base dei citati elementi di informazione, assumendo una media giornaliera di *test* in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e di esenti dalla vaccinazione pari a quella registrata nel mese di dicembre 2021, si prevede un onere pari a 18 milioni di euro per l'attuazione del comma 1 e di 3 milioni di euro per l'attuazione del comma 2, così determinati:

	Media test effettuati giornalmente	Periodo di riferimento in gg. (1 gen.- 31 mar. '22)	Nr. complessivo previsionali <i>test</i>	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa	Esigenza 2022
	c = a * b	d	e = c * d	f	g = e * f	
minorenni 12-17 anni	~ 28.500	90	2.565.000	7 €	17.955.000 €	18.000.000 €
esenti da vaccinazione	~ 2.220	90	199.800	15 €	2.997.000 €	3.000.000 €

La RT infine ribadisce il contenuto della copertura recata dal comma 3.

Al riguardo, sulla base delle stime sul numero di tamponi che verranno effettuati dalle categorie in esame, la quantificazione risulta corretta. Tuttavia, l'aumento che viene ipotizzato per il mese di dicembre (e poi di fatto proiettato sui 3 mesi seguenti) non sembra tenere conto dell'incremento notevolissimo dei test registrato nell'ultima decade del mese, che verosimilmente ha coinvolto anche i soggetti interessati. Va tuttavia riconosciuto che probabilmente tale incremento verrà riassorbito, sia per effetto delle nuove disposizioni (che renderanno sempre meno utile, dal punto di vista sociale, l'effettuazione di un tampone) che per l'evoluzione della pandemia (finora sempre caratterizzata dal procedere per ondate, per definizione destinate a ridursi). Nel complesso, pur non potendosi escludere una contenuta sottostima dell'onere potenziale, si ritiene plausibile l'ipotesi assunta dalla RT, ferma restando l'esattezza dei conseguenti calcoli.

Per quanto riguarda i profili di copertura, riscontrata dalla prima tabella proposta dalla RT la disponibilità delle somme necessarie presso la gestione commissariale per entrambi gli interventi di agevolazione (anche ipotizzando, in particolare per i minorenni, un ricorso ai tamponi maggiore di quello stimato dalla RT per il mese di dicembre), riconosciuta la possibilità di garantire la copertura sul SNF anche per il 2022 in quanto afferenti a gestione fuori bilancio e verificata la sussistenza delle somme richieste ai fini dell'indebitamento e del fabbisogno sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 10

(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

L'articolo modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19. Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022 (disposta nell'ambito di risorse già stanziata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

In particolare, il comma 1 modifica in più punti l'articolo 3 (*Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2*) del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*). In particolare, ivi sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) al comma 6, posticipa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la cancellazione o anonimizzazione o restituzione alle regioni dei dati personali trattati attraverso la piattaforma digitale per la gestione della campagna vaccinale;
- alla lettera b) dopo il comma 6 si aggiunge il comma 6-bis, in cui si stabilisce che al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, sia autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario all'emergenza di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativamente alle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Il comma 2 stabilisce che alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

La RT evidenzia che la modifica normativa è tesa ad estendere al 31 dicembre 2022 il termine massimo entro il quale i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale, realizzata per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento, possano essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

Rileva poi che l'introduzione del comma 6-bis alla lettera b) si rende necessaria per garantire alle regioni e alle province autonome che hanno fatto richiesta di avvalersi, in regime di sussidiarietà, della suddetta piattaforma informativa nazionale, della disponibilità dei dati concernenti le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione dei vaccini, senza soluzione di continuità e fino al termine della campagna di vaccinazione in corso, ovvero fino al 31 dicembre 2022.

L'onere previsionale di spesa scaturisce dall'analisi consuntiva dei soli costi di utilizzo, attesa la gratuità delle operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma, che la Struttura Commissariale ha sostenuto nel corso del 2021. In particolare, l'importo di 20M€ è destinato finanziare preventivamente le esigenze di seguito riepilogate:

Descrizione esigenze		Importo
Servizio di assistenza ai cittadini per la prenotazione	Risposte Gestite in inbound	5.985.000,00 €
	Risposte Gestite in outbound	2.755.000,00 €
Servizi di TLC di comunicazione con il cittadino	SMS inviati	3.150.000,00 €
	Chiamate da Mobile	1.220.000,00 €
	Chiamate a Fisso/Mobile	244.000,00 €
Allestimento dotazioni HW e Technical Courier	Postazione consegnata	3.860,00 €
Servizi di assistenza ai centri vaccinali e supporto SPOC per regione	# SPOC Basic x 12	1.584.000,00 €
	# SPOC Standard x 4	912.000,00 €
	# Richieste di assistenza	539.580,00 €
	TOTALE IMPONIBILE	16.393.440,00 €
	IVA 22%	3.606.556,80 €
	TOTALE	19.999.996,80 €

Evidenzia quindi che la copertura finanziaria per l'esigenza di cui al comma 6-bis è assicurata dalle risorse disponibili sul conto di tesoreria del Commissario Straordinario, derivanti da minori/cessate esigenze connesse alle iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conferma che alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2022	2023	2024
c.11b)	s	c					20			20	

Al riguardo, sulla proroga disposta alla lettera a), per cui si rinvia il termine per la cancellazione o conservazione anonima o restituzione alla regione o provincia

autonoma titolare del relativo trattamento, andrebbe richiesta conferma che il differimento di tali attività non determini uno spostamento di oneri dal 2021 al 2022.

Quindi, venendo all'integrazione disposta alla lettera b), occorre soffermarsi sui dati riportati dalla RT al fine richiedere ulteriori elementi a conferma della prudenzialità della spesa ivi autorizzata. A tale proposito, pur tenendo conto dei parametri adottati nella stima, espressamente riferiti all'analisi da consuntivo dei soli costi di solo utilizzo della piattaforma digitale, andrebbe richiesto ogni elemento a conferma della grado di prudenzialità dei dati e parametri considerati in relazione alla stima del fabbisogno derivante dal traffico annuale di dati dal *DATABASE* per il 2022, con gli enti territoriali e, in particolare, in relazione alla stima delle richieste di accesso e trasmissione delle informazioni, di cui andrebbe a rigore richiesto il costo unitario, e relativi criteri di calcolo, in particolare, relativamente alle tipologie di risposte *in bound e out bound*, nonché delle spese di assistenza alle Amministrazioni richiedenti, di cui la RT si limita a fornire il dato della spesa complessiva.

Inoltre, venendo anche ai profili di copertura relativi alla lettera b), posto che si provvede a valere delle disponibilità di risorse giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria nella titolarità del Commissario straordinario all'emergenza, andrebbero richiesti chiarimenti sulle ragioni delle minori/cessate esigenze connesse alle iniziative funzionali al consolidamento del piano vaccinale, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte della articolata gamma di interventi di spesa previsti.

Si evidenzia che le risorse indicate a copertura dell'intervento in esame sono già classificate dai saldi tendenziali come spese in conto capitale, mentre la nuova spesa è invece classificata come in conto corrente, ragion per cui l'intervento in esame prefigura comunque una dequalificazione dell'impiego di parte delle risorse già previste dalla legislazione vigente².

Sul comma 2, alla luce della conferma della RT che il nuovo onere troverà comunque compensazione sui saldi di finanza pubblica, a carico delle maggiori entrate derivanti da altri interventi previsti dal provvedimento in esame, richiamando l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge di contabilità, si segnala che le maggiori entrate a valere delle quali si dispone la citata compensazione, pone riferimento agli effetti "indotti" correlati alle altre e nuove misure di spesa previste dal provvedimento in esame.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale)

Il comma 1 prevede che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante

² Cfr. A.S. 2144, pagina 102.

corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 2, in caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, dispone l'applicazione al viaggiatore, con oneri a proprio carico, della misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i "Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

La RT stima i costi sulla base delle seguenti valutazioni. Innanzitutto afferma che nel computo dei costi andranno considerati costi diretti, costi indiretti e costi *una tantum*:

- Costi diretti: personale medico ed infermieristico per l'esecuzione dei tamponi in aeroporto, kit diagnostici, DPI necessari.
- Costi indiretti: effettuazioni dei tamponi molecolari di conferma, sequenziamento, trasferimento e alloggio in Covid-hotel.
- Costi una-tantum: allestimento delle postazioni e segnaletica.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito i prezzi unitari relativi ai costi diretti stimati:

Materiale	Costo unitario
Tamponi	4,50
FFP2	0,43
GEL MANI 5 LT	18,00
DISINFETTANTE 750 ml	3,90
CAMICI	1,98
VISIERE	3,50
Guanti (confezione da 200)	29,50
Personale medico/infermieristico	40/h

Stima fabbisogno/capacità di *testing* per punto di ingresso aeroportuale:

USMAF SASN	Aeroporto	Numero test antigenici /die	test antigenici /die USMAF SASN	test antigenici/die in convenzione
Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise	Fiumicino	400	50	350
	Ciampino	250	30	220
	Ancona	100	0	100
	Pescara	100	0	100
Liguria	Genova	50	-	50
Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta	Malpensa	400	30	370
	Linate	300	20	280
	Orio al Serio	150	20	130
	Torino Caselle	20	-	-
Puglia, Calabria e Basilicata	Bari	30	30	-
	Brindisi	15	-	15
	Lamezia Terme	20	-	20
Toscana Emilia Romagna	Bologna	100	-	100
Campania e Sardegna	Napoli Capodichino	150	30	120
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige	Venezia	100	-	100
	Treviso	50	-	50
	Verona	-		
	Trieste	-		
Sicilia	Catania	150	20	130
	Palermo	150	20	130
	Trapani	20	-	20
	Comiso	20	-	20
Totale		2.575	230	2185

Si riporta di seguito un calcolo dei costi diretti totali giornalieri stimati forfettariamente:

Numero di test antigenici /die	Costo unitario onnicomprensivo per effettuazione dei test antigenici	Totale costi diretti giornalieri	Totale costi diretti mensili (stimati su 30 gg)
2.575	15 euro	38.625 euro	1.158.750 euro

Il costo complessivo sino al 31 marzo 2022 sarà pertanto pari a **3.553.500 euro** (38.625 x 92 gg)

La disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, mentre non si hanno osservazioni sul costo unitario dei materiali riportato nella prima tabella proposta dalla RT, si rileva che non è possibile a partire da tali dati ricostruire il procedimento di calcolo dei costi per i tamponi effettuati direttamente dal personale ministeriale. Comunque, alla luce della successiva tabella si deduce che l'85% dei test verrà effettuato in convenzione, e per tali test risulta corretto il valore unitario onnicomprensivo di 15 euro utilizzato dall'ultima tabella.

Inoltre, si osserva che la RT sembra considerare esclusivamente gli scali aeroportuali, trascurando completamente quelli portuali e terrestri, per cui sarebbe opportuno un chiarimento.

Soprattutto, si osserva che alla luce delle tabelle fornite l'onere risulterebbe quantificato senza considerare i costi indiretti e *una tantum*, pure citati all'inizio della

RT. Andrebbero quindi chiarito come verranno sostenuti i costi per i tamponi molecolari di conferma, per il trasferimento in COVID-hotel e per l'allestimento delle postazioni e segnaletica.

Infine, in ordine al periodo temporale considerato, si osserva che la norma non pone un termine finale alle attività in questione, mentre dalla quantificazione operata dalla RT si deduce che essa terminerà con la fine del mese di marzo, trattandosi di un'autorizzazione di spesa entro un limite determinato non vi sono osservazioni, salvo evidenziare che sarà necessario un rifinanziamento ove si intendesse proseguire con i controlli anche dal mese di aprile in poi.

Articolo 12

(Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia)

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 178 del 2020 per la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie da parte dei farmacisti. Ai relativi oneri, quantificati complessivamente in 4,8 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020³, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

La RT ribadisce che gli oneri derivanti dalla proroga sono stati stimati in complessivi 4,8 milioni di euro. Tali risorse sono destinate a remunerare esclusivamente l'atto professionale del farmacista che inocula la singola dose vaccinale e che è stato quantificato in 6 euro nell'ambito dell'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni di categoria, volto a disciplinare la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-SARS-CoV-2; sicché, assumendo la somministrazione di circa 800.000 dosi vaccinali anti-Covid per l'anno 2022, verso il corrispettivo di 6 euro per singolo inoculo, l'onere economico complessivo risulta pari, appunto, a 4,8 milioni di euro. Detto importo – riferito al solo anno 2022 e limitato alla somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 da praticarsi in farmacia – è stato calcolato assumendo la somministrazione, proprio per l'anno 2022, di circa 800.000 dosi vaccinali anti-Covid-19 presso le farmacie territoriali (numero pari alle vaccinazioni effettuate per il semestre giugno/dicembre 2021), atteso che i richiami vaccinali prevedono la somministrazione di un'unica dose in luogo delle due occorrenti per il completamento del primo ciclo vaccinale. La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo relativo alla copertura.

³ Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Al riguardo, si osserva che la stima effettuata dalla RT sul numero di inoculazioni che saranno effettuate in farmacia nel 2022 (800.000 unità) si basa sul dato delle vaccinazioni nel periodo giugno/dicembre 2021. Rispetto a tale dato storico si può osservare che vi è stata nel frattempo un'estensione della platea con l'inclusione dei bambini tra 5 e 11 anni di età che non erano ricompresi fino a metà dicembre. Ciò andrebbe quindi considerato nella quantificazione.

In relazione alla copertura, si osserva che le diverse annualità indicate dalla disposizione suggeriscono che l'impatto sul SNF (coperto sul Fondo per esigenze indifferibili, che peraltro impatta automaticamente anche sugli altri due saldi) si registrerà in questi ultimi giorni del 2021, nel corso dei quali si verificherà pertanto il trasferimento delle somme dal bilancio dello Stato al fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020. Soltanto nel 2022, invece, in corrispondenza dell'effettiva attività di vaccinazione svolta nelle farmacie, saranno assunti gli impegni ed eseguiti i pagamenti ai farmacisti relativi a tale attività, con contestuale registrazione dell'impatto sull'indebitamento e il fabbisogno.

Nulla da osservare sulla disponibilità delle risorse occorrenti ai fini della copertura.

Articolo 13

(Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

L'articolo reca disposizioni relative al supporto del Ministero della Difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022. A tal fine, il comma 1 autorizza la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021 per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari; il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 14,5 milioni di euro per l'anno 2022 per il pagamento degli oneri accessori al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate; il comma 3 autorizza il Ministero della Difesa a conferire incarichi a tempo determinato a 10 biologi per sei mesi, autorizzando la spesa di euro 199.760 per l'anno 2022; il comma 4 autorizza la spesa di euro 185.111, per l'anno 2022, per le prestazioni di lavoro straordinario di 25 biologi; il comma 5 individua la copertura finanziaria degli oneri complessivi pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022 recati dall'articolo in esame.

In particolare, il comma 1 dispone che al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, il Ministero della Difesa assicuri il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle relative attività è pertanto autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.

Il comma 2 prevede che per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, sia autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 14.500.000. E' stabilito che i compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

La RT sottolinea che la norma è tesa ad assicurare il supporto della Difesa, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare (DIMOS MILNET) dislocati sul territorio nazionale, alle Regioni e alle Province autonome per massimizzare gli sforzi di tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico 2021-2022, nelle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e per le correlate attività di analisi e di refertazione.

Per quanto attiene alla spesa previsionale di cui al comma 1, sono stati calcolati gli oneri di funzionamento per l'acquisto di circa 2850 tamponi/giorno ad un costo unitario medio di circa 20,51 euro, atteso che l'attività di tracciamento verrà verosimilmente effettuata dai "*Team mobili esterni*" per circa 22 giorni/mese, per un totale di euro 9.000.000 (Si veda la successiva tabella di dettaglio).

Pertanto, per il completamento dell'attività di acquisizione del materiale, viene autorizzata la spesa di 9 milioni di euro nel 2021.

La RT ribadisce che la disposizione è volta a coprire i costi derivanti dagli oneri accessori (trattamento di missione, lavoro straordinario e compenso forfettario di impiego) del personale impiegato nelle attività di cui al comma 1, ovvero, del personale militare medico, paramedico e di supporto, nonché del personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e di coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

Segnala che per la quantificazione degli oneri sono state prese in considerazione 948 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei 222 "*Team Mobili esterni*" (composti da 4 unità ciascuno) per il tracciamento delle positività da COVID-19 nelle scuole e nei 15 Laboratori di analisi (4 unità per ciascun laboratorio), e 40 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative.

La proiezione contempla un periodo di 7 mesi, ovvero dalla data di attivazione dell'operazione "ATHENA" in supporto alle Regioni e Province autonome per le attività di cui al comma 1 sino al termine dell'anno scolastico 2021-2022 (dal 2 dicembre 2021 al 30 giugno 2022).

In particolare:

- per il personale impiegato nei "*Team mobili esterni*" e nei Laboratori analisi, la necessità di un incremento di n. 66 ore di lavoro straordinario *pro capite* mensile al costo medio/ora di circa 20,19 euro, considerate le differenti fasce retributive in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Per un'aliquota di tale personale, pari a 284 unità, sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale, di cui n.149 unità in regime di aggregazione presso strutture dell'Amministrazione difesa e n.135 unità presso strutture civili;
- per il personale impiegato nelle Sale operative, l'attribuzione del compenso forfettario di impiego al costo medio *pro capite*/giornaliero di circa 126,16 euro,

considerate le differenti fasce retributive in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). I compensi accessori di cui al precedente periodo possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Il dettaglio dei costi, relativi al comma 1 e 2, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle:

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: TRACCIAMENTO CASI POSITIVI SCUOLE TEAM MOBILI ESTERNI - LABORATORI ANALISI - SALE OPERATIVE				
988 MILITARI				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari arrotondamento a due cifre	costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (7 mesi)
Straordinario	948	€ 20,19	€ 1.263.243	€ 8.842.701
Compenso forfettario d'impiego (CFI)	40	€ 126,16	€ 151.387	€ 1.059.709
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.414.630	€ 9.902.410
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE (FUORI SEDE)				
Vitto strutture militari	149	€ 4,80	€ 15.734	€ 110.141
Vitto strutture civili	135	€ 44,26	€ 131.452	€ 920.165
Alloggio strutture militari	149	€ 6,25	€ 20.488	€ 143.413
Alloggio strutture civili	135	€ 80,00	€ 237.600	€ 1.663.200
Trasporto	284	€ 29,93	€ 187.009	€ 1.309.062
Indennità di missione strutture militare	149	€ 12,27	€ 40.221	€ 281.547
Indennità di missione strutture civili	135	€ 8,18	€ 24.295	€ 170.062
TOTALE ONERI DI MISSIONE			€ 656.799	€ 4.597.590
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Materiali sanitari (TAMPONI)	2.850	€ 20,51	€ 1.285.714	€ 9.000.000
TOTALE ONERI DI MISSIONE			€ 1.285.714	€ 9.000.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (211 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.414.630	€ 9.902.410
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE			€ 656.799	€ 4.597.590
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.285.714	€ 9.000.000
TOTALE GENERALE			€ 3.357.143	€ 23.500.000

TEAM MOBILI ESTERNI + LABORATORI ANALISI

GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 66 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	0	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	66	0	0	-	-	-
Tenente Colonnello	86	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	2675,63	-	-	230.104,19	-	-
Capitano	76	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	1372,41	-	-	104.303,16	-	-
Tenente	75	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	1349,64	-	-	101.222,90	-	-
Sottotenente	0	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	1247,17	-	-	-	-	-
Primo Luogotenente	108	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	1349,64	-	-	145.760,97	-	-
Luogotenente	21	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	1308,48	-	-	27.477,98	-	-
1° Maresciallo	108	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	1254,17	-	-	135.450,82	-	-
Maresciallo Capo	108	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	1217,39	-	-	131.478,10	-	-
Maresciallo Ordinario	108	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	1194,62	-	-	129.018,80	-	-
Maresciallo	21	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	1136,81	-	-	23.873,10	-	-
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	1132,44	-	-	-	-	-
Sergente Maggiore	0	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	1107,91	-	-	-	-	-
Sergente	0	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	1065,00	-	-	-	-	-
Caporal Magg. Ca. Scelto	0	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	1061,49	-	-	-	-	-
Caporal Magg. Capo	0	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	1021,21	-	-	-	-	-
Caporal Magg. Scelto	237	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	989,68	-	-	234.553,35	-	-
TOTALE	948																1.263.243,36	-	-
TOTALE MENSILE																	1.263.243		
TOTALE ESIGENZA 7 MESI																	8.842.701		
COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO																	20,19		

* Feriale diurno
 ** Festivo diurno/feriale notturno
 *** Festivo notturno

Oneri Compenso forfettario di impiego

IMPIEGO PERSONALE SALE OPERATIVE												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	1	95,00	22	506	178	2.773	170,00	8	329	116	1.805	4.578
Tenente Colonnello	6	85,00	22	2.715	954	14.889	165,00	8	1.917	673	10.510	25.399
Maggiore	6	85,00	22	2.715	954	14.889	165,00	8	1.917	673	10.510	25.399
Capitano	6	74,00	22	2.364	830	12.962	148,00	8	1.719	604	9.427	22.389
Tenente	0	74,00	22	0	0	0	148,00	8	0	0	0	0
Luogotenente	6	74,00	22	2.364	830	12.962	148,00	8	1.719	604	9.427	22.389
Maresciallo Capo	4	68,00	22	1.448	509	7.941	136,00	8	1.053	370	5.775	13.716
Maresciallo Ordinario	5	68,00	22	1.810	636	9.926	136,00	8	1.316	462	7.219	17.145
Marescialli	4	68,00	22	1.448	509	7.941	136,00	8	1.053	370	5.775	13.716
Sergente	1	68,00	22	362	127	1.985	136,00	8	263	92	1.444	3.429
Caporal Magg. Capo Sc.	1	64,00	22	341	120	1.868	128,00	8	248	87	1.359	3.227
Caporal Magg. Capo	0	64,00	22	0	0	0	128,00	8	0	0	0	0
Caporal Magg. Sc.	0	64,00	22	0	0	0	128,00	8	0	0	0	0
Volontari non in SP	0	44,80	22	0	0	0	89,60	8	0	0	0	0
TOTALE	40			16.073	5.646	88.137			11.535	4.051	63.250	151.387
TOTALE MENSILE											151.387	
TOTALE ESIGENZA 7 MESI											1.059.709	
COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO											126,16	

RIEPILOGO			costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (211 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€	1.414.630	€	9.902.410
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	€	656.799	€	4.597.590
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€	1.285.714	€	9.000.000
TOTALE GENERALE	€	3.357.143	€	23.500.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.1	s	c	9			9			9		
c.2	s	c		14,9			14,9			14,9	
c.2	e	t/c					4,9			4,9	

Al riguardo, sul comma 1, in considerazione dei dati forniti dalla RT inerenti la stima della spesa da sostenersi per la sola acquisizione dei tamponi da impiegarsi nello *screening* in ambito scolastico da parte del personale militare, formulata nell'ipotesi di un fabbisogno per l'acquisto di circa 2850 tamponi/giorno ad un prezzo medio unitario di circa 20,51 euro, relativamente al solo a. s. 2021/2022, andrebbero innanzitutto richiesti ulteriori elementi informativi a dimostrazione della congruità del parametro del costo unitario assunto nella stima. Inoltre, andrebbe confermato che non vi siano ulteriori oneri correlati, ad esempio, all'allestimento delle postazioni presso le istituzioni scolastiche e all'impiego di veicoli ed attrezzature sanitarie.

Inoltre, venendo infine anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia che l'intero ammontare della spesa autorizzata è stata imputata al solo 2021, a fronte di un onere che la stessa RT prevede espressamente da sostenersi, mensilmente, per l'intero tempo residuo dell'anno scolastico 2021/2022, ovvero dal 2 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022.

Sul comma 2, pur in considerazione della esposizione in RT dei criteri e parametri adottati ai fini del calcolo degli oneri accessori (trattamento di missione, lavoro straordinario e compenso forfettario di impiego) e delle platee (distinte per gradi) di personale sanitario militare di cui si prevede l'impiego, andrebbero non di meno richiesti elementi a conferma della congruità di taluni fattori di costo aggiuntivi ivi previsti, specificamente per il riconoscimento trattamento di missione giornaliero fuori sede, relativamente alle voci di vitto ed alloggio, di una quota del personale e delle relative ipotesi considerate a tal fine (presso strutture militari o civili). In tal senso, la RT ipotizza che n. 149 unità siano inviate in regime di alloggiamento presso strutture dell'Amministrazione difesa e n.135 unità presso strutture civili. Per tali elementi di costo andrebbero richieste conferme circa la prudenzialità dei criteri indicati per il

relativo costo unitario, nonché per quello previsto per trasporto di contingenti di personale.

Inoltre, relativamente al calcolo degli oneri previsti per il personale impiegato nelle Sale operative, per cui si prevede il riconoscimento di un compenso forfettario di impiego al costo medio *pro capite*/giornaliero di circa 126,16 euro, considerato tenendo conto delle differenti fasce retributive del personale e in ragione delle specifiche professionalità (in relazione a grado e numero di personale impiegato), puntualmente evidenziato dalla RT, ivi trattandosi di parametri riscontrabili al confronto con gli istituti previsti dalla normativa vigente, non ci sono particolari osservazioni.

Infine, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla avendo da rilevare in merito alla puntuale esposizione degli effetti "indotti" in Allegato e delle aliquote applicate ai fini del relativo calcolo dalla RT, si evidenzia che l' ammontare della spesa prevista per le n. 7 mensilità residue dell'a.s. 2021/2021 è stato integralmente imputato all'esercizio finanziario 2022, quando invece 1/7 della spesa ha interessato l'ultimo mese della annualità 2021, come peraltro evidenziato anche dalla RT.

Il comma 3 autorizza il Ministero della difesa a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760.

La RT rileva che gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi dal Ministero della difesa ad ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ammontano complessivamente a euro 199.759,16 per i primi 6 mesi dell'anno 2022, comprensivi dell'incremento medio del 3,78% relativo al rinnovo contrattuale 2019-2021.

La tabella che segue quantifica gli oneri, considerando il costo medio unitario annuo, in riferimento a 10 unità di personale per 6 mesi [dal 1° gennaio al 30 giugno 2022].

N. unità	Termine incarico per l'E.F. 2022	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1	TOTALE
10	30/06/2022	6	€ 39.951,83	€ 199.759,16

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.3	s	c		0,2			0,1			0,1	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei parametri relativi al costo unitario annuo delle n. 10 unità lavorativa di III fascia del comparto Ministeri di cui si prevede il reclutamento a tempo determinato per 6 mesi nel 2022⁴, nulla da osservare. Ad ogni modo, andrebbe richiesto il dettaglio delle componenti d'oneri riferibili al trattamento economico "fondamentale", distintamente da quelle riferibili al trattamento economico "accessorio". Ai fini dello scrutinio degli effetti d'impatto attesi, si rileva che il prospetto riepilogativo non evidenzia l'impatto degli effetti "indotti" che andrebbero opportunamente calcolati dalla RT fornendosi le aliquote e le percentuali adottate a tali fine.

Il comma 4 autorizza la spesa di euro 185.111, per l'anno 2022, per le prestazioni di lavoro straordinario di 25 unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, ovvero alle 15 unità di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto sostegni), alle 10 unità, sempre a tempo determinato, previste dal comma 3 dell'articolo 13 in esame.

La RT evidenzia che la disposizione consente di autorizzare la spesa, per l'anno 2022, di euro 185.111, per le prestazioni di lavoro "straordinario" di tutto il personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, ovvero riferito alle n. 15 unità di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59, nonché delle n.10 unità, sempre a tempo determinato, previste dal comma 3 della presente disposizione, per un totale di n. 25 unità.

Ciò nella considerazione dell'incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione da svolgere nell'ambito degli interventi di supporto al tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico. Per la quantificazione sono state ipotizzate circa n.63 ore di lavoro straordinario *pro capite* mensile, retribuendo complessivamente 376 ore, nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio al 30 giugno 2022):

⁴ Il Conto annuale della Rgs indica un costo unitario medio (Lordo "stato") del personale di terza fascia del dicastero della difesa pari a 33.497 euro annui complessivi di cui 27.111 euro di elementi riconducibili al trattamento economico fondamentale e 6.386 euro circa riferibili a elementi retributivi del trattamento accessorio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2020 (Dati 2019), tavole sul sito internet del Dipartimento.

QUALIFICA	UNITA'	VALORE ORA DI STRAORDINARIO	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE	IPOTESI COMPLESSIVA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO RETRIBUITO	TOTALE COMPLESSIVO ONERE PER 25 UNITA'
		FERIALE DIURNO	FERIALE DIURNO	FERIALE DIURNO	FERIALE DIURNO	NR. 376 ORE STRAORDINARIO DIURNE	
A3F1	25	14,84	3,59	1,26	19,69	7404,45	185.111,19

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.4	s		0,2			0,1			0,1		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla avendo da rilevare in merito alla prudenzialità dei parametri considerati nel calcolo della spesa prevista in ragione unitaria per ciascuna delle n. 25 unità, andrebbero comunque richiesti idonei elementi confermativi della congruità dell'incremento delle ore di straordinario finanziato, a fronte del fabbisogno aggiuntivo derivante dalle prestazioni di analisi e di refertazione da svolgersi nell'ambito degli interventi di supporto al tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico, per cui la RT ipotizza circa n.63 ore aggiuntive *pro capite* mensili di lavoro "straordinario" (circa 3 al giorno), retribuendo complessivamente 376 ore nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio al 30 giugno 2022)

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si segnala che il prospetto non reca l'indicazione degli importi relativi agli effetti "indotti".

Il comma 5 individua la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13, che comportano oneri complessivi pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

La RT certifica che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.5	s	c	-9	-14,9		-9	-14,9		-9	-14,9	

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che agli oneri previsti dall'articolo in esame per il 2021 e per il 2022, si provvede attraverso la riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili prevista per il 2021/2023, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto-legge, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse.

Articolo 14

(Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie)

L'articolo autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.

In particolare, il comma 1 prevede che al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, sia autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, d'intesa con il Ministero della difesa, idonea a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall' articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La RT riferisce che al fine di assicurare la ricezione e lo stoccaggio di dosi vaccinali anti COVID-19 (ed eventualmente anche altre tipologie di farmaci), il Ministero della Difesa ha reso disponibile alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, l'*Hangar "Butler"* presso l'Aeroporto militare di Pratica di Mare, quale infrastruttura necessaria allo svolgimento delle attività funzionali alla gestione dell'emergenza COVID-19 per le successive attività di conservazione e distribuzione dei vaccini sull'intero territorio nazionale. In merito, evidenzia che la posizione del citato *hangar*, direttamente collegato con le aree di

manovra aeroportuali (vie di rullaggio), costituisce una struttura strategica per l'Aeronautica militare dove poter svolgere attività manutentiva sui velivoli, stante l'indisponibilità di alternativi spazi attigui alla pista e alle vie di rullaggio.

Pertanto, visto il perdurare della citata esigenza correlata alla gestione dell'emergenza COVID-19, avuto riguardo alle necessità logistiche di breve/medio termine, connesse agli approvvigionamenti di vaccini pandemici e tenuto conto della necessità di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie future, si ritiene opportuno mantenere operativa la capacità di stoccaggio e di conservazione di vaccini a determinate temperature presso il sedime aeroportuale di Pratica di Mare, quale indispensabile *asset* strategico.

La realizzazione di una nuova infrastruttura, opportunamente adeguata degli impianti e delle attrezzature necessarie ad assicurare le specifiche funzioni di ricezione e stoccaggio a determinate temperature di conservazione (da -20° a -80°) è stata calcolata pari a 6 milioni di euro.

Si ritiene che le opere da realizzare non presentino particolari problemi di impatto ambientale e paesaggistico, urbanistico, archeologico e storico-artistico.

Le opere sono classificate come opere destinate alla Difesa Nazionale ai sensi dell'articolo 233 del D.Lgs. n.66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

Stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo:

Stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo:

<i>Opere Edili</i>	€ 2.850.000,00
<i>Impianto Elettrico Primario e Secondario</i>	€ 650.000,00
<i>Impianti Termico/Meccanici e Idrico/Sanitario</i>	€ 580.000,00
<i>Urbanizzazione</i>	€470.000,00
IMPORTO LAVORI	€4.550.000,00
IVA 22%	€1.001.000,00
Oneri progettazione esecutiva	€92.144,73
IVA 22%	€20.271,84
Somme a disposizione per imprevisti	€336.583,43
TOTALE	€6.000.000,00

Il suddetto onere di 6 milioni di euro per l'anno 2022, trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c. 1	S	K		6			6			6	
c. 2	S	K		-6			-6			-6	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la RT fornisce la sommaria esposizione di "sintesi" delle voci relative ai fabbisogni di spesa da sostenersi per gli interventi volti alla realizzazione della nuova infrastruttura della Difesa, andrebbe fornito un quadro informativo esplicativo delle singole voci ivi indicate, completa dell'indicazione dei parametri e dei criteri considerati per la quantificazione degli oneri di spesa e rassicurazioni circa la loro congruità rispetto alla funzionalità delle opere da realizzare ed ai relativi tempi di costruzione.

Si osserva inoltre che già con il DL 41/2021, all'articolo 40 erano stati stanziati 388,6 milioni di euro, di cui secondo la RT 15,9 milioni erano destinati proprio al centro di Pratica di Mare per l'allestimento del sito di stoccaggio⁵. Posto che la realizzazione della nuova infrastruttura avrebbe costi sensibilmente inferiori (6 milioni), andrebbero quindi evidenziate le ragioni di tale differenza, ad esempio per il riutilizzo di taluni materiali già acquistati.

⁵ A tale proposito, si segnala che la RT annessa all'articolo 40, comma 1, specificamente in riferimento alla quota di risorse di cui alla lettera a), del decreto-legge n. 41/2021, segnalava che l'importo ivi indicato e oggetto di accreditamento sulla c.s. di tesoreria del Commissario straordinario per il 2021 era di 388,6 milioni di euro, di cui 195.993.000 di euro erano finalizzati a finanziare l'Hub Nazionale e i centri di somministrazione territoriali, precisandosi che si tratta delle infrastrutture destinate alla logistica per la distribuzione dei vaccini. In particolare, a tal fine, la Lettera A) della RT segnalava la necessità di individuare due grandi tipologie di infrastrutture: un hub nazionale capace di stoccare in un unico punto sul territorio nazionale tutte le dosi di vaccino provenienti dalle diverse case farmaceutiche. Tale hub è stato individuato a Pratica di mare in spazi destinati dal Ministero della Difesa. Questi spazi sono completamente da allestire e rendere adeguati a contenere farmaci. Peraltro, ogni vaccino prevede modalità di conservazione differenti per quanto riguarda le temperature. Di conseguenza l'allestimento dell'hub richiede una serie di dotazioni differenziate in funzione delle diverse condizioni di stoccaggio e conservazione dei diversi vaccini. Il costo previsto per l'allestimento dell'hub è stimato in 15.993.000 di euro di cui: a) 350.000 euro per l'allestimento dei container nell'hangar; b) 1.600.000 euro per 130 armadi refrigerati necessari; c) 650.000 euro per l'abbattimento delle piastre ad azoto liquido; d) 600.000 per la progettazione dell'infrastruttura; e) 500.000 euro di utenze; f) 12.293.000 per materiali di consumo. I materiali di consumo sono in particolare composti da: 220.000 *data logger* al costo unitario di 49 euro per un totale di 10.780.000 euro; 19.000 piastre al costo unitario di 7,3 euro per un totale di 138.700 euro; 8.000 *termal shipper* al costo unitario di 2,3 euro per un totale di 18.400 euro; 125.000 box al costo unitario di 9,8 euro per un totale di 1.225.000; 60.900 euro per ghiaccio secco; 70.000 euro per dispositivi di protezione individuale. Quanto ai luoghi di somministrazione su tutto il territorio nazionale, la RT rilevava che si tratta di progettare, montare e allestire i luoghi dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale, segnalando che sarebbero state prioritariamente utilizzate strutture già in essere che dovranno essere allestite con le dotazioni necessarie. In subordine, segnalava la predisposizione di nuove strutture temporanee. La scelta tra la prima e la seconda tipologia sarebbe stata effettuata tenendo conto delle disponibilità e dei fabbisogni effettivamente presenti nei diversi contesti territoriali. Concludeva che per affrontare le due fattispecie, era stata ipotizzata una previsione di interventi per circa 180.000 mq al costo di 1000 euro/mq per un costo totale di euro 180.000.000. La RT si completava con l'esposizione dei dati e parametri per il finanziamento dei costi delle attività di logistica come di seguito dettagliate (lett.B); quelli relativi all'acquisto di siringhe di diverse tipologie per la somministrazione e diluizione (lett. C) e quelli per gli apparati informatici e in generale per la campagna di informazione e sensibilizzazione (lett. D).Cfr. Nota di Lettura n. 215, pagina 227 e seguenti.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, segnalando che le opere sono classificate nell'ambito degli interventi di spesa in conto capitale, va segnalato che gli effetti d'impatto sono non di meno contabilizzati nella medesima annualità di stanziamento, contravvenendo ad una prassi consolidata che vede di norma articolarsi gli effetti relativi a spese di investimento in più annualità, per cui andrebbe confermato che tutte le procedure di pagamento si concluderanno nel 2022.

Articolo 15

(Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

Il comma 1, novellando l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020, differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di utilizzo dell'applicazione e della piattaforma di allerta covid-19 (App Immuni), nonché di ogni trattamento di dati personali ed entro il quale tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Il comma 2, modificando l'articolo 1, comma 621, della legge n. 178 del 2020, prevede che anche per il 2022 le attività dirette al funzionamento della suddetta piattaforma sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è altresì affidato anche il servizio di assistenza tecnica.

Il comma 3, modificando l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, in relazione al sistema di tracciamento e sorveglianza sanitaria, elimina la previsione per cui i dati relativi a soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. Elimina altresì la norma ai sensi della quale i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone contagiate, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

Il comma 4 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La RT, nel ribadire che il comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 la vigenza della norma istitutiva dell'App Immuni, ricorda che l'articolo 11 del DPCM 17 giugno 2021 ha previsto che il certificato verde sia messo a disposizione degli utenti anche attraverso l'App Immuni. Per continuare a garantire la piena attuazione della disposizione occorre dunque prorogare il funzionamento di Immuni almeno fino al 31 dicembre 2022. Si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

In relazione al comma 2, la RT afferma che le attività ivi indicate sono garantite dalla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse disponibili a legislazione vigente e la norma, di carattere ordinamentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fra l'altro, la RT afferma che la modifica normativa di cui al comma 2 crea il presupposto giuridico necessario per consentire, con il comma 3, la disattivazione del servizio di supporto telefonico, previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 137 del 2020, che, fino al 31 dicembre 2021, è messo a disposizione degli utenti dell'App

Immuni per la segnalazione della positività, in un quadro di tracciamento digitale dei contagi da affiancare a quello “manuale” condotto dalle ASL regionali.

L’esigenza scaturisce dall’attivazione, dal mese di aprile, della funzione denominata di “autosblocco” che ha determinato una progressiva e costante riduzione del ricorso da parte degli utenti al numero verde istituito per la segnalazione della positività, giungendo al sostanziale azzeramento dal mese di giugno 2021 (vedasi grafico sotto riportato).



Si ritiene, pertanto, superfluo il mantenimento in esercizio di un servizio a pagamento di supporto telefonico erogato attraverso numero verde dedicato (800.91.24.91) in concomitanza di una funzionalità *self service* a disposizione degli utenti dell’App Immuni, atteso, altresì, che detto servizio è stato inteso dal legislatore quale modalità ausiliaria a quella principale condotta dagli operatori sanitari delle ASL regionali per la preminente finalità di tracciamento dei contagi.

La modifica di cui al comma 3 non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica e consente un potenziale risparmio di risorse atteso che non sarà più necessario assicurare il servizio di supporto telefonico (con un onere pari a circa 40.000 euro al mese), istituito prima dell’attivazione della funzione “self service” di segnalazione della positività tramite l’App Immuni, per effetto della formulazione originaria dell’articolo 20 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e della clausola d’invarianza finanziaria di cui al comma 4, si chiede conferma dell’effettiva neutralità finanziaria della proroga di operatività dell’App Immuni. In particolare, la RT afferma che si sosterranno le attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza però indicare nello specifico di quante risorse si tratti né a quanto ammontino i costi di

funzionamento del sistema di allerta. Si ricorda che il decreto istitutivo del sistema di allerta in esame aveva stanziato 1,5 milioni di euro⁶ e che all'atto della proroga di un anno del suo funzionamento erano stati stimati costi pari a 3 milioni di euro, cui si era provveduto attraverso le risorse disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione⁷.

Articolo 16 **(Allegato A)**

La disposizione proroga fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 in relazione al numero 22 del suddetto allegato.

In particolare, il punto 1 prevede la proroga dell'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente il conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La RT certifica che l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disciplina i conferimenti di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

Le disposizioni saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. In particolare, gli oneri derivanti dalle misure di cui alla presente proposta normativa, sono coperti a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022.

Articolo 16, n. 2 **(Articolo 12, comma 1, del D.L. 18 del 2020, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario)**

Proroga fino al 31 marzo la disposizione che consente il trattenimento in servizio da parte delle aziende e degli enti del SSN dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

La RT afferma che il trattenimento in servizio del personale contemplato dalla disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di una facoltà e che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

⁶ Cfr. RT articolo 6, D.L. 28/2020, A.S. 1786.

⁷ Cfr. RT articolo 2, D.L. 125/2020, A.S. 1970.

Al riguardo, al fine di valutare la neutralità della norma, occorrerebbe considerare gli oneri assunzionali per l'anno che si sarebbero determinati in assenza del trattenimento in servizio del personale rispetto ai trattamenti retributivi correlati alla presente proroga, al netto di quelli previdenziali che sarebbero stati altrimenti erogati, anche rispetto alle previsioni tendenziali per il 2022 in materia di spesa per il personale sanitario in questione.

Articolo 16, n. 3

(Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

Il punto proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.

Articolo 16, n. 4

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

Il punto richiama l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020), relativo a semplificazioni in materia di organi collegiali, la cui efficacia, per effetto di quanto disposto dall'art.16 del presente provvedimento, è prorogata (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022.

Articolo 16, n. 5

(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il punto concerne la disciplina recata dall'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (come convertito dalla legge n. 27 del 2020) recante misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto.

Articolo 16, n. 6

(Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio)

Il punto proroga fino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - le disposizioni legislative, richiamate dall'Allegato A, n. 6, di cui all'art. 87, commi 6 e 7, del decreto legge n. 18 del 2020, relative alla dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che dovranno essere comunque attuate nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate a legislazione vigente.

La RT evidenzia che tutte le disposizioni, aventi natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto 6 afferma che la disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in

quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni. Sul punto 5, in particolare, considerato che le misure richiamate dalla norma in esame trovano già attuazione a valere delle risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare

Articolo 16, n. 7

(Articolo 102, comma 6, del D.L. 18 del 2020, recante disposizioni inerenti all'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

Proroga fino al 31 marzo la disposizione che prevede, per quanto riguarda i corsi di laurea nelle professioni sanitarie (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4), limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, la possibilità di svolgimento dell'esame finale con modalità a distanza e della prova pratica con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del MIUR, ovvero previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico.

La RT afferma che la disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16, n. 8

(Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

Il Punto dispone la posticipazione (al 31 marzo 2022: per precedenti proroghe i decreti-legge n. 52 e n. 105 del 2021), figura quello riferito all'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Questo Commissario è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe". L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata, nella norma istitutiva, per relationem, con riferimento alla durata dello stato emergenziale.

Articolo 16, n. 9

(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

Il Punto 9 richiama l'articolo 3, comma 1, D.L. 22/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.) - che prevede un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) - la cui efficacia, per effetto di quanto disposto, è prorogata fino al 31 marzo 2022.

La RT assicura sul punto 8 che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai sensi del comma 5 del predetto

articolo 122, l'incarico è svolto a titolo gratuito. Inoltre il Commissario opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali e disponibili sulla contabilità speciale n. 6198 intestata al Commissario stesso.

Sul punto 9 conferma che la disposizione di proroga proposta ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale della proroga, non ci sono osservazioni.

Articolo 16, n. 10

(Articolo 27-bis, comma 1, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

Proroga fino al 31 marzo la disposizione che prevede che i farmaci dei piani terapeutici, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possano essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati a tal fine e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.

La RT afferma che la disposizione il cui termine si intende prorogare già prevede una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto tale erogazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16, n. 11

(Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 23 del 2020 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

La proroga riconosce fino al 31 marzo ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, nonché i relativi arretrati. Inoltre è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata.

La RT assicura che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma circa la congruità delle risorse del servizio sanitario nazionale disponibili anche per l'anno 2022 da destinare agli incrementi per medici, pediatri e specialisti ambulatoriali. Si ricorda che già alle analoghe, precedenti proroghe, disposte dai decreti-legge n. 183 del 2020 e n. 52 del 2021, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 16, n. 12

(Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Proroga fino al 31 marzo la disposizione concernente la sperimentazione clinica con modalità semplificata dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Sono inoltre previsti specifici adempimenti a carico dell'AIFA e del Comitato etico dell'Istituto Spallanzani.

È prevista un'apposita clausola di invarianza, in base alla quale dall'applicazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui alle disposizioni oggetto di proroga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

La RT rappresenta che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbe confermata la congruità delle risorse del SSN disponibili per il 2022 (ovvero la quota non destinata a spese obbligatorie o vincolata ad imprescindibili necessità di funzionamento per garantire i LEA, al netto degli interventi già previsti o avviati sulla medesima quota) in relazione alle esigenze in questione.

Articolo 16, n. 13

(Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34 del 2020, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Proroga fino al 31 marzo la disposizione che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid-19. La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, è stata rimessa ad un decreto del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la compatibilità con il

finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste stanziare, a valere sulle quali è appunto prevista la copertura.

La RT afferma che l'ulteriore proroga non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di una facoltà da esercitarsi comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Al riguardo, si evidenzia che la proroga in esame, avendo l'effetto di riconoscere per un ulteriore periodo una remunerazione a valere sul FSN, appare di carattere oneroso. La disposizione originaria era posta a valere su risorse stanziare per il solo 2020 (il FSN per il 2020).

Pertanto, andrebbe fornita una specifica quantificazione degli oneri, eventualmente al netto dei risparmi che potrebbero ancora conseguire dalla contrazione dell'attività ordinaria, atteso che in occasione della precedente, omologa proroga il Governo ha asserito l'effetto compensativo di tali oneri con i risparmi appena cennati, riconducendo proprio a tale fenomeno l'assenza di oneri aggiuntivi correlati alla proroga in questione⁸.

In ogni caso, l'inserimento degli oneri connessi alle proroghe già nei tendenziali di bilancio per il 2022 non appare nemmeno ipotizzabile, atteso che tali tendenziali non potevano essere costruiti secondo il criterio della legislazione vigente tenendo conto di una disposizione quale la proroga in esame, ancora inesistente al momento della loro determinazione, anche facendo riferimento alle precedenti proroghe.

Inoltre, da un punto di vista strettamente contabile, si osserva che anche un'eventuale, piena compensazione in virtù dei ridotti costi correlati all'attività ordinaria non appare una modalità di copertura conforme alla vigente normativa contabile, essendo del tutto indipendente da qualsiasi normativa che disponga nuove entrate o riduzioni di spesa e corrispondendo invece ad un mero dato di fatto.

Articolo 16, n. 14

(Articolo 9 del D.L. 34 del 2020, recante la proroga dei piani terapeutici)

Proroga fino al 31 marzo, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, l'applicazione dell'articolo che dispone, a determinate condizioni, la proroga limitata e temporanea della validità dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza.

La RT rappresenta che con la disposizione in oggetto si estende la proroga dei piani terapeutici, in base ai quali le aziende sanitarie consegnano o autorizzano l'acquisizione di dispositivi destinati alle persone con disabilità. Finalità della norma è evitare che i servizi socio-sanitari territoriali siano affollati di persone, peraltro potenzialmente fragili, che devono procedere al rinnovo.

⁸ Cfr. Camera dei deputati, V Commissione, 12 maggio 2021, p. 118.

La proroga, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, alla quale non erano infatti stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 16, n. 15

(Articolo 83 del D.L. 34 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria)

Proroga fino al 31 marzo la disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le PP.AA. provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. L'INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui l'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto l'assunzione a tempo determinato, fino a non oltre il 31 dicembre 2020. Un decreto ministeriale⁹ ha fissato ad euro 50,85 l'importo unitario della tariffa per l'effettuazione delle summenzionate prestazioni di sorveglianza sanitaria.

Per le finalità dell'articolo in esame l'INAIL è stato autorizzato all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di specifiche figure professionali a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a 20.895.000 euro per il 2020 e a 83.579.000 euro per il 2021.

La RT esclude che la previsione comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ribadisce che, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio di contagio da virus SARS-Co V-2, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, specificando all'uopo le condizioni di rischio che determinano lo stato di fragilità dei lavoratori.

Quanto ai datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale reclutato nel 2021, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. L'INAIL dunque provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Ugualmente i datori di lavoro del settore pubblico provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In relazione all'assunzione da parte dell'INAIL, previa convenzione con ANPAL, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto con contratti di lavoro a tempo

⁹ DM 23 luglio 2020. Determinazione della tariffa dovuta per le prestazioni rese dall'INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, di cui all'art. 83 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Pubblicato nel sito internet del Ministero lavoro.

determinato per l'anno 2021, la RT fa presente che i relativi oneri gravano sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, come già previsto dall'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, andrebbe confermato che le PP.AA. possano svolgere le previste attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche per questi primi mesi del 2022. In relazione al citato utilizzo del personale assunto dall'INAIL a tempo determinato, si osserva che i relativi limiti di spesa riguardano soltanto il biennio 2020-2021, come riportato dalla stessa RT, per cui andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla stessa possibilità di un'ulteriore prosecuzione dei rapporti di lavoro in questione.

Articolo 16, n. 16

(Articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 34 del 2020, in materia di lavoro agile)

Proroga fino al 31 marzo le disposizioni che prevedono:

- che i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- che la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.

La RT afferma che la disposizione, il cui contenuto viene ribadito, ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, alla quale non erano infatti stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 16, n. 17

(Avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

Il Punto 17 reca la proroga dell'articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente l'impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 16, n. 18

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

Il punto 18 proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall'art. 52 OP), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

Articolo 16, n. 19
(Durata straordinaria dei permessi premi)

Il punto 19 proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (art. 30-ter OP). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti.

Articolo 16, n. 20
(Detenzione domiciliare)

Il punto proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la disciplina che consente di eseguire la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

Articolo 16, n. 21
(Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici)

Il punto proroga fino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la disciplina transitoria, richiamata dal numero 21 dell'Allegato A al presente decreto, per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico) già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

Articolo 16, n. 22
(Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie)

Il punto 22 reca proroga in combinato disposto con l'art. 16, co. 1 – proroga fino al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2021): l'applicazione, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, di misure minime di sicurezza finalizzate a consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2; la possibilità per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i Sindaci di derogare, in presenza di determinate condizioni, alle previsioni relative allo svolgimento in presenza, nell'a.s. 2021/2022, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e allo svolgimento prioritariamente in presenza, nell'a.a. 2021-2022, delle attività nelle università, nonché negli istituti tecnici superiori (ITS).

La RT evidenzia che la norma di cui al punto 17 prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in

organico. La disposizione attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, la proroga richiesta non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL.

Sul punto 18 certifica che la disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria, e pertanto è priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

Sul punto 19 rileva che la disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti che usufruiscono di permessi premio, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria, e pertanto è priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

Sul punto 20 sottolinea che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, assicura che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta – anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati – costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Sul punto 21, certifica che la disposizione, che ha natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attuandosi nei limiti di risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili a legislazione vigente.

Sul punto 22 rileva che la disposizione, estendendo previsioni di norme di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In relazione alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 1, comma 2, lett. a-bis, del D.L. 111-2021), ricorda che il comma 2 dell'art. 8 prevede che il Commissario straordinario provveda alla fornitura delle suddette mascherine, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al predetto articolo 122, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Al riguardo, sul punto 17, nel presupposto che la proroga in esame trovi attivazione nei limiti organici e di risorse previsti dalla normativa vigente, nulla da osservare. Sul punto 18, posto che la misura determina tra l'altro effetti di risparmio della spesa dovuti alla riduzione dei regimi detentivi, andrebbe confermato che la disposta proroga dei regimi di semilibertà non determini fabbisogni aggiuntivi in termini di maggiori controlli da parte delle forze di polizia in merito alla regolarità nell'osservanza delle connesse regole. Sul punto 20, in considerazione degli elementi confermativi della neutralità della proroga forniti dalla RT, nulla da osservare.

Sul punto 22, considerato che la copertura è a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei residui fabbisogni dispesa previsti per il 2021 dalla normativa vigente. Ad ogni modo, si segnala che gli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica relativi alla dotazione prevista per il Commissario Straordinario per l'emergenza sono classificati come interventi di spesa in conto "capitale".

Articolo 17

(Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali)

Il comma 1 proroga l'efficacia dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (che consente ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile) fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale, da adottare entro il 24 gennaio 2022, l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

Il comma 3 proroga fino al 31 marzo 2022 l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 2021 in materia di congedi parentali. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT afferma che per calcolare gli oneri correlati al comma 3 sono state utilizzate prudenzialmente le stesse basi tecniche utilizzate nella predisposizione della RT all'articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 2021 (lettura dati del settembre 2021, relativa al gennaio-giugno 2021):

- n° lavoratori dipendenti privati richiedenti congedo straordinario (assimilabile al congedo parentale in esame): circa 27.000 con un numero medio di giornate fruite pari a 9;
- n° lavoratori autonomi beneficiari di bonus *baby-sitting*: 14.000;
- n° lavoratori iscritti alla gestione separata beneficiari di bonus *baby-sitting*: 10.500;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l'ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus *baby-sitting* è la medesima che fruirà del nuovo congedo parentale ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame.

Ai fini della stima delle platee potenziali beneficiarie dei trattamenti in esame, rispetto ai dati sopra riportati, è da considerare che la scuola ha avuto inizio a settembre 2021 e che pertanto il periodo di potenziale fruizione delle misure in esame è ridotto rispetto a quanto osservato nei primi sei mesi dell'anno, periodo cui si riferiscono i dati.

Inoltre, occorre tener conto dell'accelerazione nelle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 6 anni di età, che presumibilmente ridurranno sia il rischio di contagio che il rischio di malattia.

Per contro, rispetto a quanto previsto per il congedo straordinario e il bonus *baby-sitting*, la norma in esame ha eliminato la possibilità per il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma. Ciò nonostante, prudenzialmente, si è deciso di effettuare la quantificazione dell'onere derivante dal presente provvedimento sulla base dei seguenti elementi:

Lavoratori dipendenti:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 30.600;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2022: 77,9 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%;

Lavoratori autonomi:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 14.300;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2022: 49,71 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%;

Lavoratori iscritti alla gestione separata:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 10.700;
- n° giorni di congedo parentale: 10;

- retribuzione media giornaliera 2022: 51,7 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Da quanto sopra esposto, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame è riportato nella tabella seguente e costituisce limite di spesa.

Onere derivante dalla concessione del congedo parentale ai sensi dell'art. 9, c. 9 del DL 146/2021, fino al 31 marzo 2022, per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, Dad o malattia da SARS-CoV-2 (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
Anno 2022 – (importi in milioni di euro)

Tipologia	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
Lavoratori dipendenti	-11,9	-7,9	-19,8
Lavoratori autonomi	-3,6	-1,7	-5,3
Lavoratori gestione separata	-2,8	-1,8	-4,6
Totale generale	-18,3	-11,4	-29,7

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche si considerano circa 7.000 soggetti per un numero medio di giorni pari a 9 e una retribuzione lorda giornaliera comprensiva della contribuzione previdenziale pari a 120 euro. Pertanto si stima un costo pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

La RT conclude ribadendo il contenuto della clausola di copertura.

Al riguardo, sulla base dei dati di consuntivo riferibili al semestre gennaio-giugno, dei correttivi operati in senso incrementativo (e quindi prudenziale) alle platee e alla durata media del beneficio, delle retribuzioni medie riportate, che appaiono plausibili e comunque in linea con quelle indicate in precedenti RT, la quantificazione di cui al secondo periodo del comma 3 risulta corretta, anche se appare soggetta ad un certo grado di alea l'assunzione che il numero di lavoratori autonomi ed iscritti alla gestione separata che hanno usufruito del *bonus baby sitting* corrisponderà a quello dei medesimi soggetti che richiederanno il beneficio del congedo, in assenza di dati aggiornati che consentano di suffragare tale impostazione sulla base delle risultanze emerse dall'applicazione di tale ultimo articolo.

L'assenza dell'alternativa rappresentata dal lavoro agile (peraltro già riferibile alla stima degli oneri inerenti al citato articolo 9) appare ampiamente compensata dai fattori (più alti tassi di vaccinazione e periodo di riferimento ancora meno ampio – 3 mesi in luogo dei 6 considerati dalla RT come base di calcolo e dei 3,5 riferibili al decreto-legge n. 146 del 2009) che dovrebbero contribuire a ridurre le esigenze alla base della fruizione del presente beneficio.

Si osserva tuttavia che sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati più aggiornati, anche se riferiti per esempio ad una sola mensilità delle 3,5 circa riferibili a questa prima parte del corrente anno scolastico, onde confermare l'attendibilità della base di calcolo assunta.

Per completezza d'informazione, si segnala, da un lato, a supporto di un tiraggio molto inferiore al previsto nel primo semestre dell'anno, che la relativa autorizzazione

di spesa (299,3 milioni di euro per il 2021) venne ridotta di 126,6 milioni di euro dal comma 10 dell'articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 durante la conversione in legge di tale decreto e, dall'altro, che i dati riportati dalla RT inducono ad ipotizzare la sussistenza di consistenti risparmi sulla citata linea di finanziamento, valida per il 2021 (giacché gli oneri – anche considerando i più lunghi periodi di quarantena allora previsti – non dovrebbero aver superato i 60/70 milioni di euro complessivi nel primo semestre dell'anno).

In ordine alla quantificazione relativa agli oneri per la sostituzione del personale scolastico che usufruisce dei suddetti congedi parentali, si ricorda che l'omologo stanziamento, previsto dal comma 9 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 30, ammontava a 10,2 milioni di euro per un periodo di utilizzo pari di fatto a 3 mesi circa (ovviamente tale parametro temporale incide sull'ampiezza della platea e/o sui giorni medi di fruizione del beneficio), mentre quello recato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 146 ammontava a 7,6 milioni come quello presente, ma con riferimento a un periodo più breve (circa 2 mesi rispetto ai quasi 3 mesi coperti dal presente provvedimento, considerando in entrambi i casi i giorni di vacanza natalizia). Appare pertanto opportuno un approfondimento circa la prudenzialità della stima dell'onere, indicato pari a 7,6 milioni di euro.

In relazione all'onere per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici previsti per i lavoratori cd. fragili di cui al primo periodo del comma 1, quantificato pari a 39,4 milioni di euro per i primi 2 mesi del 2022, si ritiene opportuno riproporre in questa sede la tabella di sintesi predisposta in occasione dell'analisi dell'ultima disposizione intervenuta in materia (l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 111 del 2021) e contenente l'indicazione delle relative misure, dei periodi coinvolti e delle somme stanziare.

Disposizione normativa	Periodo di riferimento	Milioni stanziati
Legge 178/2020, co. 483	Gennaio-febbraio 2021	53,9
D.L. 41/2021, art. 15	Marzo-giugno 2021	103,1
D.L. 105/2021, art. 9	Luglio-ottobre 2021	16,95
TOTALE PRE DL 111/2021	Gennaio-ottobre 2021	173,95
D.L. 111/2021, art. 2-ter	Novembre-dicembre 2021	21,2

Verificato quindi che l'onere appare certamente corretto in termini di ordine di grandezza, l'estrema variabilità delle somme mensilmente stanziare nei vari periodi suggerisce la necessità di ulteriori chiarimenti circa la congruità della somma ora prevista che, mentre, ad esempio, appare sovrastimata rispetto all'ultimo intervento relativo al bimestre novembre-dicembre 2021, risulta in misura molto simile sottostimata rispetto all'omologo bimestre iniziale del 2021.

L'acquisizione di aggiornati dati di monitoraggio appare pertanto necessaria per una verifica puntuale.

Più in generale, si osserva comunque che tutti gli oneri in esame sono configurati come tetti di spesa e che quello relativo ai congedi parentali risulta anche assistito, ad ulteriore garanzia dei saldi, dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di nuove domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa.

Dall'allegato 3 si evince che sono stati correttamente contabilizzati i correlati effetti riflessi (20,3 e 3,7 milioni di euro in termini di maggiori entrate tributarie e contributive, rispettivamente riferibili all'onere di cui al comma 1 e all'ultimo periodo del comma 3).

Nulla da osservare per i profili di copertura.

Articolo 18 ***(Disposizioni finali)***

L'articolo prevede che fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

La RT certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ivi trattandosi di disposizione ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2021 [Documentazione di finanza pubblica n. 30:](#)
PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi
- " [Nota di lettura n. 271](#)
Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (**Atto del Governo n. 320**)
- " [Nota breve n. 25](#)
Le previsioni economiche di autunno 2021 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 272](#)
A.S. 2447: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 273](#)
A.S. 2449: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche"
- " [Nota di lettura n. 274](#)
A.S. 2448: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"
- " Nota di lettura n. 275
- " [Nota di lettura n. 276](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 325**)
- " [Nota di lettura n. 275](#)
Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 326**)
- Dic 2021 [Nota di lettura n. 277](#)
A.S. 2463: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"
- " [Nota di lettura n. 278](#)
A.S. 2470: "Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali"
- " [Nota di lettura n. 279](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (**Atto del Governo n. 333**)
- " [Nota di lettura n. 280](#)
A.S. 2475: "Delega al Governo in materia di disabilità" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 281](#)
A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati)